



ENTE PARCO DELLE MADONIE

- Petralia Sottana (PA)-

INSTALLAZIONE IN AREA PARCO D'IMPIANTI PER LO
SFRUTTAMENTO DI ENERGIA ALTERNATIVA RINNOVABILE

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ GENERALI ATTUATIVI

(Esaminato ed approvato dal C.T.S. nella seduta del 30/07/2010, verb. n. 7)

(Esaminato ed approvato dal Consiglio del Parco nella seduta del 18/04/2011, deliberazione n. 18)

Sommario

Articolo 1. Premesse	8
Articolo 2. Finalità e campo di applicazione	8
Articolo 3. Definizioni.....	9
Articolo 4. Interventi ammessi in area di Parco	10
Articolo 5. Criteri di minimizzazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti	11
Articolo 6. Criteri generali di minimizzazione e di mitigazione dell'impatto ambientale nella fase di cantiere	12
Articolo 7. Aree comunque non idonee all'installazione degli impianti	13
Articolo 8. Valutazione della compatibilità ambientale e/o paesaggistica	13
Articolo 9. Dismissione e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in area di Parco.....	14
Articolo 10. Documentazione da presentare.	14
Articolo 11. Norme transitorie e finali.	16

INSTALLAZIONE IN AREA PARCO D'IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIA ALTERNATIVA RINNOVABILE

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ GENERALI ATTUATIVI

Premesso

- che in area di Parco vengono condotte numerose attività economiche compatibili con la disciplina e le finalità del Parco naturale, tra le quali quelle che riguardano l'agricoltura, la zootecnia, l'agriturismo, la ristorazione, gli alberghi e l'attività ricettive in genere;
- che all'interno del perimetro del Parco sono presenti numerosi edifici il cui uso è destinato prevalentemente a residenza e civile abitazione;
- che la recente politica incentivante messa in atto dallo Stato e dalla Regione Siciliana, determinerà, come di fatto sta determinando, l'incremento delle richieste finalizzate alla realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, soprattutto impianti fotovoltaici e minieolici;
- che i progressi tecnologici degli ultimi anni spingono verso una soluzione eco-sostenibile, che secondo il P.E.A.R.S., rappresenta la migliore opportunità che si ha in Sicilia di produrre energia pulita, abbattendo le emissioni inquinanti;
- che l'Ente Parco delle Madonie promuove azioni volte alla valorizzazione economica del territorio, ed in particolare:
 - 1) la promozione del risparmio energetico;
 - 2) l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il fotovoltaico.
- che assume non secondaria importanza il ruolo svolto da questo Ente, chiamato ad assicurare, nell'esercizio delle funzioni autorizzative di legge, specifica protezione ai valori culturali, storici e paesaggistici del territorio siciliano;
- che l'Ente Parco delle Madonie è chiamato ad esprimere, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nulla osta e/o pareri in materia di impianti per la produzione energetica, soprattutto da fonti di energia rinnovabile.
- che i nulla osta e/o pareri dell'Ente, in tali ambiti, vengono espressi principalmente, ai sensi dell'art. 24, c. 4° e 5°, della l.r. 9 agosto 1988, n. 14 e succ. mod. ed integrazioni, ed in particolare dall'applicazione delle norme di tutela scaturenti dai seguenti vincoli:
 - 1) Vincolo in materia di aree protette di cui alla L.R. n. 98/81, L.R. 14/88 e, nel dettaglio, al D.Ass. ARTA del 18/4/96, n. 263/11 e ss.mm.i. relativo alla disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco delle Madonie;
 - 2) Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923, R.D. 1126/1929, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Provincia di Palermo;
 - 3) Vincolo in materia di paesaggio di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice del paesaggio";
- che, in attuazione delle norme di tutela dei siti della "Rete natura 2000", l'Ente Parco è chiamato ad esprimersi, altresì, ai sensi dell'art. 1, c. 1°, della l.r. 8 maggio 2007, n. 13, ed in particolare dall'applicazione delle norme di tutela scaturenti dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.i., dal D.Ass.

ARTA 5/5/2006, D.Ass. ARTA 30/3/2007 e, in ultimo, D.D.G. Dipartimento Territorio n. 580/2009 di approvazione del piano di gestione dei siti "Rete natura 2000" (S.I.C. - Siti di importanza comunitaria e Z.P.S. - Zone di protezione speciale);

- che, infine, l'Ente Parco è chiamato ad esprimersi sul vincolo di tutela delle aree boschive ex art. 10 "Attività edilizie" della L.R. 6/4/1996, n. 16;
- che il settore tecnologico per l'utilizzo delle fonti energetiche alternative ha messo in luce l'evidente affermazione di nuove tipologie d'intervento a ridotto impatto ambientale e paesaggistico, legato soprattutto alla loro differenziazione qualitativa e quantitativa;
- che l'impiego di tali nuove tipologie, rappresenta un elemento innovativo per il territorio protetto del Parco naturale delle Madonie, oltre che per l'intero comprensorio, il quale prefigurerebbe uno sviluppo eco-compatibile delle attività economiche ivi presenti in armonia con le finalità e gli obiettivi di tutela e di conservazione proprie del Parco;

Visto il libro bianco europeo, per la valorizzazione delle fonti d'energia rinnovabili;

Vista la [legge 1° giugno 2002, n. 120](#), recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata in data 27/11/2001, con la quale la Commissione Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed è stata riconosciuta la priorità, a livello comunitario, dello sviluppo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. L'uso di tali fonti contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, permette il conseguimento più rapido degli obiettivi di Kyoto, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale.

Visto il [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), recante disposizioni per l'attuazione della [direttiva 2001/77/CE](#) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la [legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

Visto il [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), recante attuazione della [direttiva 96/92/CE](#) e norme comuni per il mercato dell'energia elettrica e la conseguente riforma del settore di produzione dell'energia elettrica in Italia;

Visto l'obbligo introdotto dal suddetto decreto legislativo, secondo il quale, dal 2002, i produttori di energia dovranno produrre almeno il 2% del totale eccedente i 100GW da fonti alternative;

Visto il [Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano \(P.E.A.R.S.\) approvato con delibera di Giunta del 1 febbraio 2009](#), che prevede specifiche norme regolamentari sulla realizzazione di impianti e strutture per lo sfruttamento delle fonti di energie alternative;

Visto il suddetto [P.E.A.R.S.](#), nella parte in cui dispone che "l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli non può essere rilasciata ove essi non siano dichiarati dalla Amministrazione compatibili con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. La realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare, fotovoltaica e termodinamica è consentita a condizione che venga realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno mt. 10, costituita da vegetazione autoctona sia storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti";

Visto il [P.O. FESR Sicilia 2007/2013](#) che, in diverse misure, prevede l'incentivazione e lo sviluppo della produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili, nell'ambito della diversificazione della produzione energetica;

Visto il [D.P.R. 12 aprile 1996](#) "Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'[art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146](#), concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [decreto legislativo n. 152/2006](#), aggiornato dal [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [D.M. 3 aprile 2000](#), del Ministero dell'ambiente che riporta l'elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi della [direttiva 92/43/CEE](#) e della [direttiva 79/409/CEE](#);

Visto il [Dec. Ass. 21 febbraio 2005 ARTA](#), riportante l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi della [direttiva 79/409/CEE](#) e della [direttiva 92/43/CEE](#);

Visto il [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la [Delibera 10 febbraio 2006, n. 28](#), dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas relativa alle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'[art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#);

Vista la [delibera dell'A.E.G. n. 74/2008](#) e successive modifiche ed integrazioni, di modifica e sostituzione della precedente del. n. 28/2006, che prevede che per gli impianti allacciati dopo il 31/12/2007, il servizio di scambio sul posto viene innalzato da 20 a 200 KWp;

Vista la [legge 24/12/2007, n. 244, c. 150°, lett. a\)](#), così come modificata dalla [legge n. 99/2009, art. 27, c. 4°](#), la quale prevede che "i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, ..., per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, ...";

Visto il [Dec.Ass. del 17 maggio 2006](#), che detta "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole", di modifica del [Dec.Ass. 14 novembre 2005](#);

Visto il [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#), ed in particolare l'art. 11, c. 3, che recita "... gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso ...";

Visto il [Dec.Ass. 28 aprile 2005](#) dal titolo "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di **impianti industriali** per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, ed in particolare la definizione di "impianti eolici" individuati negli "impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica costituiti da: insieme degli aerogeneratori, intera rete dei cavidotti di collegamento, torri anemometriche, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di

servizio e di accesso all'impianto”;

Vista la [circolare assessoriale del 26 maggio 2006 n.14](#), inerente “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”;

Vista la [circolare 15/04/2008](#), dell'Assessorato regionale al territorio e all'ambiente, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti riguardo i progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, dove, richiamando [l'art. 5, comma 8, del D.M. 19 febbraio 2007](#), viene riportato "gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2, b3, nonché ...[omissis]... gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti a verifica ambientale di cui al [D.P.R. 12 aprile 1996](#) ...[omissis]..., sempreché non ubicati in aree protette"; e ancora, che “alla luce di tali considerazioni appare evidente che, uniformandosi alle direttive nazionali, debbano essere esclusi dalla procedura di verifica ambientale di cui al [D.P.R. 12 aprile 1996](#)” (sostituito in campo nazionale dal [decreto legislativo n. 152/2006](#) e aggiornato dal [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#) e successive modifiche ed integrazioni), “tutti gli impianti fotovoltaici che esercitano scambio sul posto secondo le modalità e la potenza prevista dalla normativa nazionale vigente e tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW e che rientrano nelle definizioni dell'art. 2, comma 1, lett. b2, b3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, in quanto gli stessi non sono definiti impianti industriali”;

Considerato che resta salvo l'obbligo di procedere alla valutazione d'incidenza, ai sensi [dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#) e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i progetti che possono incidere sulle zone di protezione speciale, i siti di interesse comunitario di cui alle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone IBA;

Visto il [D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120](#) "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Visto il [Dec.Ass. 5 maggio 2006, n. 120](#) di Aggiornamento delle schede dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;

Vista la [Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13](#), Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

Visto il [Dec.Ass. 30 marzo 2007](#) contenente "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni".

Visto il [Dec.Ass. 3 aprile 2007](#) contenente "Disposizioni sulle aree naturali protette";

Visto il [Dec.Ass. 22 ottobre 2007](#) contenente "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13", così come modificato dal [Dec.Ass. 18 dicembre 2007](#);

Visto il [Decreto 17 Ottobre 2007](#) del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE con il quale sono stati approvati i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, ed in particolare l'art. 5, c.1, lett. I), che per tutte le ZPS prevede il divieto di “realizzazione di nuovi impianti eolici, ... fatti salvi ... gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW;

Visto il [D.D.G. del Dipartimento territorio e ambiente n. 580 del 25 giugno 2009](#) di approvazione del Piano di Gestione "Monti Madonie" con il quale, tra l'altro, all'art. 5 vengono recepite, per i Siti

Natura 2000 compresi nel piano di gestione, le pertinenti misure di conservazione relative a zone Speciali di conservazione Z SC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Visto il *D.D.G. del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura n. 135 del 19/2/2010*, contenente tra l'altro, l'“Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09”, ed in particolare l'Obiettivo 4 - Norma 4 – Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, il quale, per tutte le superfici agricole, a norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, prevede il rispetto delle norme attuative del Piano Paesistico Regionale vigente, ed in particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al Capo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A;

Visto l'allegato 2/A al suddetto DDG 135/2010, contenente le “Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico” anche per i “manufatti isolati al servizio delle attività produttive e dell'industria agricola, zootecnica e floro-vivaistica” quali “*Bagli, Casene, Case Coloniche, Masserie, Fattorie e loro pertinenze (Silos, Tettoie, Stenditoi, Aie, Concimaie, Forni, Pozzi, Lavatoi), Frantoi, Palmenti, Mulini, Granai, Cantine, Stabilimenti Enologici, Magazzini, Stalle, Fienili, Mangiatoie, Scuderie, Sellerie, Porcili, Ovili, Pollai, Colombaie, Conigliere, Caseifici, Pastifici, Opifici*”, per i quali, “in riferimento ai nuovi impianti per le attività produttive agricole, questi, pur adeguandosi agli aggiornamenti tecnologici ed alle nuove normative, dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale. Gli edifici, le singole parti degli stessi e le aree di pertinenza dovranno avere caratteristiche improntate al rispetto ambientale, alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene e tali da potere garantire il mantenimento di tali requisiti anche nel tempo”;

Visto l'art. 15, c. 4, lettera c, del *Dec. ass. del 18/04/1996 n. 263*, il quale riporta che in zona “D” di Parco “E”, altresì, vietato ... esercitare attività industriali non previste all'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, ...”;

Visto l'art. 22, c. 1, della *L.R. 27 dicembre 1978, n.71*, che riporta “Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, ovvero, allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico”;

Considerato che nella definizione di “*risorse naturali locali*” possono essere assimilate la radiazione solare e il vento, ancorché non specificatamente "locali" ma generali, e, pertanto, possono essere ammessi, ove consentito in area di Parco, gli impianti e i manufatti edilizi destinati alla trasformazione di tali risorse, purché il carattere dello sfruttamento sia ricondotto a quello **artigianale**;

Vista la *l.r. 98/81 - artt. 10 e 14*, che attribuisce potestà regolamentare all'Ente Parco per la disciplina delle attività economiche e sociale esercitabili in area di Parco

Visto il *D.A. n. 102/GAB del 12/04/2005* di approvazione del Regolamento di organizzazione ex art. 1, c.3°, l.r. 10/2000, art. 4, c. 1°, in cui si prevede, tra le competenze ed attribuzioni del consiglio del Parco, che lo stesso “delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente”, nonché, come previsto dal c. 2°, punto 18), “delibera ogni altro regolamento, in attuazione delle previsioni di legge e dello statuto regolamento”;

Vista la *l.r. 98/81 - art. 16 (sostituito dall'art. 15 della L.R. 14/88)*, che prevede, tra i compiti del comitato tecnico - scientifico la formulazione di parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

Visto il *D.A. n. 102/GAB del 12/04/2005* di approvazione del Regolamento di organizzazione ex art. 1, c.3°, l.r. 10/2000 - art. 9 Funzione del Direttore, c. 2, lettera h) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente.

Fatte salve le specifiche norme riguardanti gli impianti fotovoltaici, le attività urbanistico-edilizie e le altre materie, l'Ente Parco delle Madonie ha ritenuto necessario adottare e formulare opportune disposizioni che regolamentino la materia in area di Parco, sia in fase di parere preventivo, sia in fase di rilascio di nulla osta.

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco delle Madonie nella seduta del 30/07/2010, verbale n. 7;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 18 del 8/04/2011 di approvazione del presente Regolamento;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, formula il seguente Regolamento

Articolo 1. Premesse

Le premesse sopra riportate s'intendono qui integralmente trascritte ed approvate.

Articolo 2. Finalità e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità generali attuative per l'installazione, la conduzione e la dismissione di impianti finalizzati allo sfruttamento di fonti di energia alternative e/o rinnovabili, ed in particolare gli impianti fotovoltaici e minieolici per produzione di energia elettrica, gli impianti di solare termico per la produzione di acqua calda e altri impianti per lo sfruttamento di fonti di energia alternative, di seguito chiamati "Impianti", se non diversamente indicati.

Esso si propone di:

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi nazionali e regionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l'impegno assunto dal Governo Italiano, con l'adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre le emissioni di gas effetto serra.
- Favorire il corretto inserimento degli "impianti" in "Area di Parco", quale strumento di promozione dello sviluppo eco-sostenibile;
- Regolamentare la procedura per il rilascio del nulla-osta e/o parere di competenza dell'Ente Parco per l'installazione degli "impianti", individuando eventuali misure di mitigazione e di compensazione;
- Promuovere il recupero degli impianti e/o manufatti tradizionali e storici (es. mulini) destinati alla produzione di energia idroelettrica.
- Promuovere l'uso di sistemi geotermici a bassa entalpia (sistema geotermico passivo).
- Promuovere l'impiego di biomasse derivanti dalla trasformazione di popolamenti boschivi esistenti che costituiscano minaccia per la biodiversità.

Gli impianti per lo sfruttamento di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli dovranno essere compatibili con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nel rispetto delle finalità e dei principi generali dell'area protetta.

L'installazione degli "impianti" in area di Parco, potrà essere autorizzata nel rispetto delle norme che riguardano le attività esercitabili in area di Parco, sulla base della vigente legislazione statale e regionale, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3. Definizioni

Per l'applicazione del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a. **"impianto fotovoltaico"** impianto che trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
 - moduli o pannelli fotovoltaici;
 - inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
 - quadri elettrici e cavi di collegamento;
- b. **"impianto fotovoltaico aderente o integrato"** impianto costituito da un insieme di moduli che si sostituiscono ai materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati o con medesima inclinazione della falda del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici, integrandosi completamente con l'ambiente (gli edifici possono essere esistenti o da costruire con destinazione civile, agricola, artigianale, commerciale e servizi);
- c. **"impianto fotovoltaico semi-integrato o parzialmente integrato"** impianto costituito da moduli fotovoltaici che non sostituiscono i materiali che rivestono la superficie d'appoggio e che vengono installati su tetti piani e terrazze;
- d. **"impianto fotovoltaico a terra"** impianto costituito da moduli fotovoltaici collocati su suolo agricolo o in aree libere su idonee e apposite strutture portanti e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, artigianali, agricoli, commerciali e servizi, e in zona agricola;
- e. **"impianto fotovoltaico ad inseguimento solare"** impianto costituito da moduli fotovoltaici collocati su singoli pali muniti di dispositivi meccanici atti ad orientare il pannello favorevolmente rispetto ai raggi del sole;
- f. **"impianti microeolici"**, singoli microgeneratori eolici, con altezza al mozzo del rotore fino a 6 metri e diametro massimo dell'elica 3 m, di potenza fino a 5 kWp, da installare ad opportuna distanza dagli edifici esistenti, la cui produzione è destinata al totale soddisfacimento del fabbisogno aziendale e/o familiare;
- g. **"impianti fotovoltaici per autoconsumo"** gli impianti che producono energia elettrica per l'esclusivo soddisfacimento del fabbisogno aziendale e/o familiare e che esercitano, pertanto, lo scambio sul posto ai sensi della normativa vigente;
- h. **"pannelli solari"** impianti solari che trasformano direttamente l'energia solare in calore e, quindi, per la produzione di acqua calda, da installare in aree abitate e in contiguità ad edifici, la cui produzione è destinata al totale soddisfacimento del fabbisogno aziendale e/o familiare.
- i. **"Sistemi geotermici a bassa entalpia"** gli impianti che utilizzano il naturale differenziale termico presente al di sotto del piano di campagna ai fini del risparmio energetico finalizzato agli impianti domestici di refrigerazione e/o riscaldamento.

- I. "Impianti a biomasse" , gli impianti che utilizzano esclusivamente sostanze vegetali derivanti dalle normali attività agro-silvo-pastorali per la produzione di energia per l'esclusivo soddisfacimento del fabbisogno aziendale e/o familiare.

Articolo 4. Interventi ammessi in area di Parco

In tutta l'area di Parco è vietata l'installazione degli impianti nelle seguenti tipologie di beni e siti:

- a) negli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", facenti parte del vasto patrimonio vincolato *ope legis* comprensivo dell'immediato intorno;
- b) negli immobili e nelle aree tutelate ex art. 45 del citato "Codice";
- c) negli edifici di valenza etno-antropologica (bagli, masserie, insediamenti rurali) facenti parte del patrimonio tradizionale fisso del Parco;
- d) nelle aree di valenza archeologica;
- e) nelle borgate storiche ancorché non inserite nelle zone "A" e "B" dello strumento urbanistico.

Fermi restando i divieti di cui al comma precedente e quelli discendenti da norme e leggi in vigore in area di Parco tra le quali quelle brevemente richiamate nelle premesse, nelle diverse zone del Parco sono consentiti gli interventi per l'installazione di "impianti" così come di seguito riportato:

- **Zona "A"** – Sono vietati l'installazione di qualsiasi impianto e l'esecuzione di qualsiasi intervento finalizzato all'utilizzo di fonti di energia alternative e/o rinnovabili. Solo per strutture esistenti o già autorizzate e dietro parere del CTS si potrà consentire l'installazione di piccoli impianti a ridotto impatto ambientale e paesaggistico finalizzato esclusivamente all'autoconsumo.
- **Zona "B"** – Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici aderenti (o integrati) la cui produzione è destinata all'autoconsumo mediante lo scambio sul posto. La potenza massima installabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato e, comunque non potrà superare i 10 kWp. Per la loro installazione dovranno essere eseguite le idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, prescritte dall'Ente Parco, nonché le misure di compensazione previste nella valutazione di incidenza o di impatto ambientale, così come riportato al successivo art. 5;
- **Zona "C"** - Sono consentiti gli impianti fotovoltaici aderenti (o integrati) la cui produzione è destinata all'autoconsumo mediante lo scambio sul posto. La potenza massima installabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato e, comunque non potrà superare i 20 kWp. Saranno ammessi, altresì, gli impianti solari per produzione di acqua calda con una superficie impegnata non superiore ai 20 m². I sistemi geotermici a bassa entalpia potranno essere consentiti esclusivamente per le nuove costruzioni. Per l'installazione degli impianti dovranno essere eseguite le idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, prescritte dall'Ente Parco, nonché le misure di compensazione previste nella valutazione di incidenza o di impatto ambientale, così come riportato al successivo art. 5.
- **Zona "D"** - Sono consentiti gli impianti fotovoltaici aderenti (o integrati) e/o **semi-integrati (o parzialmente integrati)** la cui produzione è destinata all'autoconsumo. La potenza massima

istallabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato. Qualora la disponibilità aziendale di strutture e/o coperture varie non fosse sufficiente a realizzare l'impianto integrato e/o semi-integrato, potrà autorizzarsi l'istallazione di impianti a terra, utilizzando esclusivamente impianti a inseguimento, retrofit e di altezza massima lorda non superiore a 1,60. Saranno ammessi gli impianti solari per produzione di acqua calda con una superficie impegnata non superiore 20 m². Sempre con finalità dell'autoconsumo, sarà, altresì, consentita l'istallazione di impianti a biomassa per una potenza non superiore a 60 kWp, di impianti geotermici a bassa entalpia di impianti microeolici, così come definiti nel precedente art. 3; in quest'ultimo caso potranno istallarsi al massimo n° 2 pali per ogni edificio e/o azienda. Per l'istallazione di tali impianti dovranno essere eseguite le idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, prescritte dall'Ente Parco, nonché le misure di compensazione previste nella valutazione di incidenza o di impatto ambientale, così come riportato al successivo art. 5.

Ogni altra tipologia d'impianto non espressamente ammessa nei precedenti capoversi s'intende vietata.

Non sono ammessi impianti che alterino la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.

Per gli impianti di potenza fino a 20 kWp, qualora il consumo aziendale e/o dell'insediamento produttivo e/o familiare dovesse essere minore della produzione di energia da fonte alternativa e rinnovabile, sarà ammessa la cessione dell'energia all'ENEL o altro gestore della rete elettrica. Per gli impianti di potenza superiore a 20 kWp la cessione potrà avvenire per un periodo limitato di tempo (24 mesi) e, nel qual caso, trovano applicazione le norme di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 5. Criteri di minimizzazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti

Nella realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento, fatte salve le prescrizioni dettate da altri enti preposti alla gestione di altri vincoli, il richiedente dovrà adottare le seguenti misure di minimizzazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico:

1. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con adeguati e idonei impianti vegetazionali compatibili con il paesaggio circostante e finalizzati a migliorarne la qualità e tutelare i punti di vista panoramici, da strade e da ogni altro spazio pubblico, e da edifici di interesse documentario o artistico;
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale;
3. Per gli interventi dovranno ricercarsi soluzioni tecniche distributive atte a collocare le singole unità fotovoltaiche in maniera diffusa rispetto gli standards attuali, al fine di attenuare, attraverso la distribuzione nello spazio, l'impatto visivo;
4. Al fine di ridurre l'impatto visivo degli interventi fotovoltaici integrati e/o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e/o pertinenze e, quindi, di limitare le interferenze di natura paesaggistica, dovranno essere adottate, almeno, le seguenti misure di mitigazione:

- i pannelli dovranno avere la stessa inclinazione della falda della copertura, non dovranno sopraelevarsi dalla falda di copertura, coprendo o sostituendo il manto di copertura stesso, e dovranno essere contenuti all'interno della falda, non potendo sporgere dalla gronda, dal grondino e/o dal colmo;
 - nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dei pannelli dovrà essere parallelo sia alle linee di colmo che quelle di gronda, nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed equidistante sia alle linee di colmo che a quelle di gronda della relativa falda;
 - il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm 100 e non potrà sporgere dalla gronda;
5. Gli impianti realizzati sul terreno, dovranno garantire la costante copertura erbacea del suolo, con l'eventuale esercizio del pascolo o dello sfalcio, al fine di contrastare effetti di denudazione del suolo e, quindi, di dissesti;
 6. Gli impianti di produzione di energia da pannelli fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp, potranno essere installati su una superficie lorda occupata non superiore al 20 % dell'intera superficie del lotto;
 7. Per impianti a solare termico, oltre al rispetto delle precedenti misure, dovrà rispettarsi l'ulteriore prescrizione sulla collocazione dei serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici che dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati o, comunque, in posizione non visibile dai principali punti di osservazione più frequentati.

Oltre alle misure di mitigazione, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp e per gli impianti microeolici, il richiedente dovrà proporre misure di compensazione adeguatamente descritte e supportate in seno allo studio sulla valutazione dell'incidenza.

L'Ente Parco, in sede di rilascio delle previste autorizzazioni, potrà prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 152 del citato D.Lgs. n° 42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".

Articolo 6. Criteri generali di minimizzazione e di mitigazione dell'impatto ambientale nella fase di cantiere

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tener conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

1. Il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati.
2. Dovrà essere predisposto un sistema di regimentazione delle acque meteoriche, che ricadono sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.

3. Al termine dei lavori, il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione e all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

4. Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentono il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione, aderenti all'andamento del terreno.

5. Nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente. La realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili.

7. Nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna, protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche.

8. Le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui; inoltre nella tenuta delle aree interessate dall'impianto non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

Articolo 7. Aree comunque non idonee all'installazione degli impianti

Non è comunque consentita l'installazione d'impianti per lo sfruttamento di energia da fonte rinnovabile nelle seguenti aree:

- Zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi e aree a rischi idrogeologico e su terreni con pendenza superiore al 30%;
- Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dagli studi disponibili e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- Zone agricole caratterizzate da un particolare pregio; in particolare, non sono ammissibili gli interventi nelle zone che siano già interessate da colture tipiche (oliveto, vigneto, frassineto, nocciolo, frutteto, etc.), nonché quelle ove insistono oliveti e/o arboreti di carattere monumentale, anche costituiti da singole piante;
- Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Articolo 8. Valutazione della compatibilità ambientale e/o paesaggistica

Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale e/o paesaggistica trovano applicazione le norme attualmente in vigore.

Qualora il progetto, a seguito della procedura di verifica, così come prevista dalla legislazione vigente, risultasse escluso dalla Valutazione Impatto Ambientale, lo stesso sarà sottoposto alla procedura di valutazione d'incidenza così come previsto dalla l.r. 13/2007, la cui autorizzazione sarà emessa contestualmente al rilascio del nulla osta di cui all'art. 24 della l.r. 14/88 e s. m. i..

Per gli impianti fotovoltaici con superficie fino a 100 m² e per i singoli generatori microeolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, si applicano le previsioni di cui all'art. 3 del Decreto A.R.T.A. 30/03/2007, che prevede l'esclusione dalla

procedura di Valutazione Incidenza ambientale (VIncA) e, pertanto, si procederà all'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta di cui all'art. 24 della LR 14/88.

Articolo 9. Dismissione e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in area di Parco.

Il richiedente l'installazione degli impianti è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresi lo smantellamento e la dismissione delle strutture di sostegno e delle eventuali fondazioni in cemento armato, nonché tutte le strutture connesse al suolo) a propria cura e spese a seguito della dismissione dell'impianto per cessata produzione, così come previsto dall'art.12, c. 4, *del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, entro 180 giorni dalla cessata produzione.

Qualora, imprevisti, malfunzionamento dell'impianto, mancato allaccio (per gli impianti connecting grid) alla rete di distribuzione per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo dei lavori, sopraggiunti dissesti idrogeologici, compromettano il buon ed efficiente funzionamento dell'impianto e/o ne alterino l'impatto visivo sui luoghi, il richiedente l'installazione e/o proprietario e/o altro avente titolo, dovrà porre rimedio immediato a tali situazioni al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto. Qualora tale ripristino non fosse tecnicamente e/o economicamente possibile, il richiedente l'installazione e/o proprietario e/o altro avente titolo, dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi così come riportato nel presente articolo.

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kWp, qualora il consumo aziendale e/o dell'insediamento produttivo e/o familiare dovesse essere minore della produzione di energia da fonte alternativa e rinnovabile, sarà ammessa la cessione dell'energia all'ENEL o altro gestore della rete elettrica per un periodo limitato di tempo. In particolare, qualora tale minore consumo fosse ripetuto nel tempo (oltre 24 mesi) senza giustificato motivo, o se la causa è da ricondurre ad un errato dimensionamento dell'impianto o alla riduzione dei livelli produttivi dell'azienda o altre cause legate al mutamento del ciclo produttivo aziendale e/o dell'insediamento produttivo, il richiedente è obbligato a ridurre la potenza dell'impianto riducendo la superficie occupata dallo stesso, seguendo le norme di cui al presente articolo.

Gli impegni sopra indicati, oltre ad essere comunque riportati nelle prescrizioni contenute nel parere e/o nulla osta alla realizzazione degli impianti rilasciato dall'Ente, dovranno evincersi da un apposito atto d'impegno/disciplinare sottoscritto dal richiedente l'installazione e/o proprietario e/o altro avente titolo e dalla Direzione dell'Ente Parco, nelle forme di legge.

Tale atto potrà essere formalizzato prima del decorso dei termini di validità della Denuncia di Inizio Attività, ed in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per gli impianti esistenti, già autorizzati dall'Ente Parco, qualora dovessero ricorrere le circostanze come sopra esemplificate, l'Ente avvierà le procedure previste dalla legge per l'applicazione delle superiori prescrizioni.

Articolo 10. Documentazione da presentare.

Al fine dell'istruttoria e del rilascio del nulla osta e/o del parere all'installazione in area di Parco degli impianti di cui alle presenti Regolamento, i richiedenti l'installazione e/o proprietario e/o altro avente titolo, dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Richiesta di N.O. in bollo ai sensi di legge;
2. Richiesta parere ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. ai fini della valutazione d'incidenza nelle aree SIC e ZPS corredata di relazione d'incidenza o Scheda anagrafica (screening art. 4 D.A. 30.03.2007) per gli interventi che non producono incidenza significativa;
3. Progetto (in n. 4 copie) corredata da

- a. Relazione tecnica-descrittiva dell'impianto da realizzare con indicazioni della superficie interessata dallo stesso, elementi dimensionali, classificazione catastale, colture presenti, etc.;
 - b. Relazione Paesaggistica ex art. 146 c. 3 D.L. 42/2004 redatta ai sensi del D.A. n°9280 del 28.07.07 dell'Ass.to BB.CC.AA con reendering;
 - c. Stralcio corografia scala 1:25.000 con zonizzazione del Parco ed indicazione dell'ubicazione dell'impianto;
 - d. Stralcio corografia 1:10.000 con indicazione dell'area interessata e ubicazione dell'impianto (tale indicazione dovrà essere fornita anche in formato ".shp" o analogo formato elettronico, in coordinate piane nel sistema geografico nazionale Gauss - Boaga 2° Fuso Est);
 - e. Planimetria in scala adeguata con riporto di tutte le opere oggetto dell'intervento (pannelli fotovoltaici, strade di accesso, recinzioni, fabbricati, cabine, opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale, etc.);
 - f. Profili sezioni in scala adeguata dell'area interessata con riporto dagli interventi da realizzare;
 - g. Particolari costruttivi in scala adeguata delle opere da realizzare (modulo fotovoltaico, recinzioni, cabine, etc.);
 - h. Studio/Progetto con un adeguato grado di dettaglio delle misure di mitigazione e compensazione adottate e delle eventuali attività di ricerca proposte;
 - i. Documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento;
4. Atto d'impegno/disciplinare sottoscritto dal richiedente l'installazione e/o proprietario e/o altro avente titolo e dalla Direzione dell'Ente Parco, nel quale si approvano le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente Regolamento;
 5. Ricevuta di versamento dovuto ai sensi dell'art. 7, della l.r. 17/2004, per i servizi resi dall'Ente (v. anche Decr. 11 marzo 2005 e Circ. Ass. 19 novembre 2008);
 6. Autorizzazione e/o Nulla Osta di allaccio alle reti, rilasciati da parte dell'Ente di distribuzione dell'energia elettrica.
 7. Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento.

Se il sito d'intervento ricade in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, il richiedente dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, una ulteriore copia completa di progetto e numero cinque copie della relazione geologica.

Ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. collaudo dell'impianto da effettuarsi entro sei mesi dal suo completamento;
2. comunicazione di messa in funzione dell'impianto.

Articolo 11. Norme transitorie e finali.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la potenza degli impianti fotovoltaici espressa in kilowatt (kWp) è convertita in *superficie netta inclinata dei pannelli* e in *superficie lorda d'ingombro dell'impianto* così come indicata nel seguente prospetto:

Potenza [kW]	Superficie netta inclinata [m ²]	Superficie lorda occupata [m ²]
10	80-90	240-270
20	160-180	480-540
80	640-720	1900-2160
1.000	6500-9000	20000-27000

Qualora l'evoluzione tecnologica permetta la realizzazione di impianti a maggiore efficienza, per la sola applicazione dei limiti di potenza degli impianti fotovoltaici di cui al presente Regolamento e ferme restando le altre limitazioni e prescrizioni, saranno vincolanti ai fini della valutazione dell'ammissibilità in area di parco le corrispondenti misure di superficie netta inclinata.

I pareri e/o le autorizzazioni e/o nulla osta dell'Ente Parco sono rilasciati ai soli fini dei vincoli e della disciplina vigenti in area di Parco cui è competente l'Ente medesimo, restando salvi i diritti di terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione, concessione o nulla-osta da emanarsi da parte di altri Enti e/o Amministrazioni a norma delle vigenti disposizioni.

L'Ente Parco, al fine di esercitare i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme e/o impegni contenuti nel presente Regolamento, potrà avvalersi del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e/o di altro personale abilitato e debitamente autorizzato dall'Ente stesso. Inoltre, il Direttore dell'Ente potrà adottare ogni iniziativa e/o azione prevista dalla legge per l'accertamento del rispetto delle norme e/o impegni contenuti nel presente Regolamento e assunti dai richiedenti l'installazione degli impianti.

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, saranno segnalate al competente distaccamento forestale e alle competenti autorità giudiziarie per l'avvio del procedimento sanzionatorio previsto dalla legge.

Il presente regolamento sarà sottoposto a revisione e/o aggiornamento a seguito dell'evoluzione tecnologica in materia nonché per effetto di modifiche significative della normativa specifica e delle ricerche sugli effetti ambientali degli impianti sul territorio Madonita.